



**DETERMINAZIONE N. 309/2020**

**Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 92/2019 e Comunicazione n. 92/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 92/2019 prot. n. 10339 del 29/07/2019**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

**VISTA** la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo

Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

**VISTO** l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

**VISTA** la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 92/2019 del 27/07/2019 acquisita al prot. n. 10339 del 29/07/2019, relativa alla presunta violazione della normativa riguardante la presentazione di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni per via telematica nonché alla presunta violazione della disciplina normativa riguardante l'effettuazione di pagamenti in modalità elettronica;

**ESAMINATA** la Trattazione n. 92/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale relativa alla modalità con cui la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha attuato il sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti per autotrazione a beneficio della popolazione residente, introdotto con la legge regionale n.14/2010.

La segnalazione riguarda due profili distinti (modalità di presentazione dell'istanza per accedere al beneficio economico regionale nonché modalità attraverso cui effettuare il pagamento dei diritti di segreteria connessi alla gestione del procedimento).

Con riferimento al primo profilo attraverso i siti web istituzionali dell'amministrazione segnalata e della regione Friuli Venezia Giulia, si sono innanzitutto raccolte informazioni relative al procedimento per il rilascio della tessera carburante regionale; successivamente si è predisposta una richiesta di acquisizione elementi al fine di comprendere la ragione per cui l'Amministrazione segnalata prevede che il richiedente il contributo esibisca personalmente la documentazione afferente al

veicolo. Al riguardo l'amministrazione segnalata ha rappresentato che il rilascio della tessera carburante regionale è un'attività svolta su delega della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 che prevede l'esibizione dei documenti.

Con riferimento al profilo riguardante l'impossibilità di usufruire al momento di strumenti di pagamento elettronici, si è considerata la disposizione normativa di cui all'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"* con la quale il termine previsto per realizzare l'integrazione tra i sistemi di incasso delle Pubbliche amministrazioni e la piattaforma "pagoPa" è stato prorogato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020.

Conseguentemente, in considerazione del quadro normativo di riferimento, si propone al Difensore civico per il digitale di ritenere, per entrambi i profili indicati dal segnalante, che non sussistono violazioni del CAD o di altra norma ICT ascrivibili all'Amministrazione segnalata;

**ESAMINATA** la comunicazione di archiviazione predisposta dal Difensore civico per il digitale, con la quale si approva la proposta prevista nella Trattazione di ritenere che da quanto segnalato non emergono violazioni del CAD o di altra norma in materia ICT da parte dell'Amministrazione segnalata, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione e conseguente comunicazione al Segnalante;

#### **DETERMINA**

di approvare dette Trattazione n. 92/2019 e comunicazione di archiviazione di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

**Segnalazione n. 92/2019 - Trattazione**

**Oggetto: Amministrazione segnalata: Camera di commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia –  
Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie Protocollo n. 10339 del 29/07/2019.**

Il Segnalante espone la seguente questione:

*“La camera di commercio della Venezia Giulia, per il rilascio della tessera carburante regionale ([http://www.vg.camcom.gov.it/dettaglioprocedimenti/id=1507&id\\_po=15&id\\_ufficio=90&nome=Tessera+per+i+contributi+Regionali+sui+Carburanti+-+L-R-+14-2010](http://www.vg.camcom.gov.it/dettaglioprocedimenti/id=1507&id_po=15&id_ufficio=90&nome=Tessera+per+i+contributi+Regionali+sui+Carburanti+-+L-R-+14-2010)), richiede di presentarsi fisicamente e di esibire documenti in originale. Prevede inoltre il pagamento di un contributo di segreteria senza fornire indicazioni su come il pagamento possa essere fatto in maniera digitale.”.*

Da quanto rappresentato dal Segnalante risulta che egli lamenta l'impossibilità di utilizzare le tecnologie ICT nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato a consentire ai residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia di ottenere un contributo sugli acquisti di carburante.

L'asserita impossibilità di uso dell'ICT in questo procedimento riguarderebbe sia la modalità di presentazione dell'istanza per accedere al beneficio economico regionale, sia la modalità attraverso cui effettuare il pagamento dei diritti di segreteria connessi alla gestione del procedimento.

**Esame preliminare**

Con riferimento a quanto rappresentato potrebbe risultare interessata la disciplina riguardante la presentazione di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni per via telematica e la disciplina riguardante l'effettuazione di pagamenti in modalità elettronica.

Per quanto concerne il primo profilo si può fare riferimento agli articoli 3, e 65 del CAD, mentre, per quanto riguarda il secondo profilo, ci si può riferire agli articoli 3 e 5 dello stesso codice.

Le disposizioni appena richiamate disciplinano: il diritto all'uso delle tecnologie (art. 3), l'Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche (art.5), nonché il regime di validità delle Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica (art.65).

Nell'ordine, esse stabiliscono, rispettivamente, che:

- *“Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.”,*

- *“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico [...]”.*
  - *Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:*
    - a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;*
    - b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;*
    - c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;*
- [...]”.*

Da un esame preliminare la segnalazione risulta ricevibile.

### **Trattazione**

Al fine di accertare l'effettiva sussistenza di violazioni relativamente alle suddette norme, si è avviata un'istruttoria raccogliendo elementi in merito al contesto di riferimento ed effettuando poi una ricognizione della situazione complessiva.

In primo luogo si sono consultate preliminarmente le pagine web a carattere informativo che il sito istituzionale della regione dedica al sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti per autotrazione a beneficio della popolazione residente, introdotto con la legge regionale n.14/2010 (<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/carburanti/FOGLIA1/>, <http://carburanti.regione.fvg.it/riduzioni.asp> e <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/carburanti/FOGLIA1/faq/faq.html>).

Tra le informazioni ivi individuate è risultata di utilità la risposta relativa alla domanda: *“A chi ci si deve rivolgere per ottenere la tessera necessaria per il contributo regionale?”*

*“Alla Camera di Commercio della Provincia nella quale si è residenti. Per variazioni della tessera per sostituzione veicolo, smarrimento e furto della tessera o variazioni di residenza è necessaria una comunicazione alla competente Camera di Commercio. In particolare, per il riconoscimento dell'ulteriore contributo legato al tipo di motorizzazione (veicoli ibridi) è necessario recarsi presso gli sportelli della Camera di Commercio per l'aggiornamento della tessera. La tessera viene disabilitata se non si effettuano rifornimenti con contributo per ventiquattro mesi consecutivi. Anche per la riabilitazione della tessera è necessario recarsi presso la Camera di Commercio che l'ha rilasciata.”.*

Al riguardo si precisa di aver verificato che le suddette funzioni sono svolte dalle Camere di commercio in base alla delega di funzioni stabilita dall'articolo 8, comma 1 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 inerente *“Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo*

sviluppo.”. La disposizione citata di tale legge (reperibile all’indirizzo <http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2010&legge=14&fx=lex&db=DBC>) infatti, così recita:

*“Alle Camere di commercio sono delegate le funzioni relative:*

*a) al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle relative variazioni, sospensioni o revoche;*


*b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburanti per autotrazione;*

*c) all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo III;*

*d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative ai contributi all'acquisto indebitamente usufruiti;*

*e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5.”.*

A questo punto si è consultata la pagina indicata dal segnalante stesso, riprodotta negli screenshot di seguito



Camera di Commercio X

vgc.camcom.gov.it/dettaglio-procedimenti/Id=1507&id\_po=&id\_ufficio=Brome+Tessera+per++contributi+Regionali++Carburanti++L.R.+14-2010

Gazzetta Ufficiale Leggi d'Italia Normativa Google I Registro AgID

Homepage Trieste Gorizia

Carburanti Regionali Internazionalizzazione

Monfalcone:  
tel [+39 0481 416 629](tel:+390481416629)

**Informazioni generali**

La richiesta di **rilascio** deve essere compilata e sottoscritta direttamente dall'intestatario/cointestatario di autoveicolo/motoveicolo:

- per i residenti nel territorio provinciale di Trieste presso gli sportelli della sede di Piazza della Borsa 14;
- per i residenti nel territorio provinciale di Gorizia, presso gli sportelli dell'Azienda Speciale per la Zona Franca oppure presso quelli dell'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone.

**ATTENZIONE! Si ricorda che:**

- al possessore dell'identificativo spetta l'onere di informare la Camera di Commercio di ogni eventuale variazione di residenza o di sostituzione del mezzo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma
- la tessera-identificativo viene disabilitata se NON si effettuano rifornimenti a prezzo ridotto per DUE ANNI consecutivi.

Per riabilitare una tessera disabilitata, occorre recarsi, con un documento d'identità e carta di circolazione del mezzo, agli uffici preposti sopra indicati

**Documenti richiesti**

Come previsto dalla L.R. 14/2010, al momento della presentazione della richiesta devono essere esibiti in **originale** i seguenti documenti:

- documento di identità del richiedente in corso di validità
- carta di circolazione del veicolo o ricevuta sostitutiva di documento di circolazione, nel caso di passaggio di proprietà, assieme a copia della prima pagina della carta di circolazione per i dati tecnici del veicolo
- certificato di assicurazione o carta verde o contatto di assicurazione del veicolo.

Contestualmente alla consegna della domanda di rilascio dovrà essere pagato il diritto di segreteria che ammonta ad € 15,00.

In caso di **variazione** del mezzo e/o della residenza sull'identificativo già rilasciato, ovvero, in caso di sostituzione dell'identificativo per deterioramento, smarrimento o furto, vanno esibiti in **originale**:

- documento di identità del richiedente in corso di validità
- carta di circolazione del veicolo o ricevuta sostitutiva di documento di circolazione, nel caso di passaggio di proprietà, assieme a copia della prima pagina della carta di circolazione per i dati tecnici del veicolo
- certificato di assicurazione o carta verde o contatto di assicurazione del veicolo.

Contestualmente deve essere consegnato l'identificativo, se disponibile, sottoscritta la domanda di variazione.

Camera di Commercio X

vgc.camcom.gov.it/dettaglio-procedimenti/Id=1507&id\_po=&id\_ufficio=Brome+Tessera+per++contributi+Regionali++Carburanti++L.R.+14-2010

Gazzetta Ufficiale Leggi d'Italia Normativa Google I Registro AgID

Homepage Trieste Gorizia

**ATTENZIONE! Si ricorda che:**

- al possessore dell'identificativo spetta l'onere di informare la Camera di Commercio di ogni eventuale variazione di residenza o di sostituzione del mezzo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma
- la tessera-identificativo viene disabilitata se NON si effettuano rifornimenti a prezzo ridotto per DUE ANNI consecutivi.

Per riabilitare una tessera disabilitata, occorre recarsi, con un documento d'identità e carta di circolazione del mezzo, agli uffici preposti sopra indicati

**Documenti richiesti**

Come previsto dalla L.R. 14/2010, al momento della presentazione della richiesta devono essere esibiti in **originale** i seguenti documenti:

- documento di identità del richiedente in corso di validità
- carta di circolazione del veicolo o ricevuta sostitutiva di documento di circolazione, nel caso di passaggio di proprietà, assieme a copia della prima pagina della carta di circolazione per i dati tecnici del veicolo
- certificato di assicurazione o carta verde o contatto di assicurazione del veicolo.

Contestualmente alla consegna della domanda di rilascio dovrà essere pagato il diritto di segreteria che ammonta ad € 15,00.

In caso di **variazione** del mezzo e/o della residenza sull'identificativo già rilasciato, ovvero, in caso di sostituzione dell'identificativo per deterioramento, smarrimento o furto, vanno esibiti in **originale**:

- documento di identità del richiedente in corso di validità
- carta di circolazione del veicolo o ricevuta sostitutiva di documento di circolazione, nel caso di passaggio di proprietà, assieme a copia della prima pagina della carta di circolazione per i dati tecnici del veicolo
- certificato di assicurazione o carta verde o contatto di assicurazione del veicolo.

Contestualmente deve essere consegnato l'identificativo, se disponibile, sottoscritta la domanda di variazione.

Nel caso il richiedente non possa presentarsi di persona agli sportelli, può compilare e firmare i moduli di domanda, scaricabili dal link qua sotto, con tutti i propri dati anagrafici, i dati del veicolo e la delega nei confronti della persona terza che si richiederà allo sportello. In questo caso va allegata copia del doc. d'identità del richiedente ed esibiti in originale i documenti relativi al veicolo per cui si richiede il beneficio regionale. Il delegato dovrà esibire un proprio documento di identità.

**Costi**

Il diritto di segreteria che ammonta ad € 10 per la sostituzione del mezzo, € 5 per la variazione della residenza (tra comuni con diversa area di contribuzione) ed € 15 per la sostituzione dell'identificativo.

**Responsabile del procedimento**

Pierluigi Medeot

**Struttura competente**

Azienda Speciale per la Zona Franca

Estrapolando e riassumendo quanto ivi riportato si constata quanto segue:

*“La richiesta di **rilascio** deve essere compilata e sottoscritta direttamente dall'intestatario/cointestatario di autoveicolo/motoveicolo:*

*- per i residenti nel territorio provinciale di Trieste presso gli sportelli della sede di Piazza della Borsa 14;*

*- per i residenti nel territorio provinciale di Gorizia, presso gli sportelli dell'Azienda Speciale per la Zona Franca oppure presso quelli dell'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone.”,*

*“Come previsto dalla L.R. 14/2010, al momento della presentazione della richiesta devono essere esibiti in originale i seguenti documenti:*

- *documento di identità del richiedente in corso di validità*
- *carta di circolazione del veicolo o ricevuta sostitutiva di documento di circolazione, nel caso di passaggio di proprietà, assieme a copia della prima pagina della carta di circolazione per i dati tecnici del veicolo*
- *certificato di assicurazione o carta verde o contatto di assicurazione del veicolo.”.*

*“il diritto di segreteria che ammonta ad € 10 per la sostituzione del mezzo, € 5 per la variazione della residenza (tra comuni con diversa area di contribuzione) ed € 15 per la sostituzione dell'identificativo.”.*

Peraltro, al riguardo si osserva che, almeno per la parte relativa alla modalità di presentazione dell'istanza, il contenuto sopra esposto non fa altro che rispecchiare quanto stabilito dall'allegato B della già richiamata Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14.

Tale allegato, infatti, definisce le *“Modalità di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione e dati da memorizzare sull'identificativo all'atto del rilascio dell'autorizzazione stessa.”*, e, al punto 1.3, prevede che:


*“All'atto della presentazione della domanda devono essere esibiti:*

*a) un documento comprovante la residenza;*

*b) la carta di circolazione;*

*c) l'attestazione della copertura assicurativa del mezzo, qualora obbligatoria in relazione alla vigente legislazione.”.*

Concludendo, in considerazione degli elementi fin qui raccolti rispetto al procedimento oggetto della segnalazione e, poiché, a fronte di una gestione analogica della fase di acquisizione delle istanze per l'avvio del procedimento per il rilascio della tessera carburante, si è osservata, nel contesto di altra segnalazione riguardante medesima regione, l'esistenza di un servizio completamente telematico (compresa l'implementazione di SPID ai fini dell'autenticazione) per la visura dei dati relativi alla tessera carburanti e ai rifornimenti effettuati (si veda screenshot che segue).



Si propone all'Ufficio del Difensore civico per il digitale di formulare una richiesta di chiarimenti alla regione Friuli-Venezia Giulia volta ad acquisire ogni elemento utile relativo a quanto segnalato.

L'ufficio del Difensore civico per il digitale ha fatto propria la suddetta proposta e, con nota AgID prot. n. 15272 del 14/11/2019, ha inviato un'apposita richiesta di acquisizione elementi informativi al Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia.

L'Amministrazione ha riscontrato la suddetta richiesta di elementi informativi (con nota prot. 29789/U del 05/12/2019 acquisita agli atti di AgID in pari data, con prot. n. 16705).

Attraverso tale nota la Camera di commercio ha rappresentato quanto segue.

*"[...] il rilascio della tessera carburante regionale è un'attività svolta dall'Ente camerale su delega della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo". L'art. 8 comma 5 della predetta legge regionale prevede la stipula di apposite convenzioni fra l'Amministrazione regionale e le Camere di Commercio della Regione in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata.*

*La convenzione in essere disciplina agli artt. 3 e 5 modalità e procedure relative al rilascio degli identificativi; in particolare all'art. 5 comma 1 dispone che "Per la richiesta ed il rilascio dell'identificativo e dell'autorizzazione sono seguite modalità conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche e integrazioni"; al comma 2 stabilisce che "I moduli per la richiesta dell'identificativo, formulata in carta semplice, contengono i dati di cui all'allegato B alla legge regionale; a fronte della presentazione della richiesta deve essere rilasciata ricevuta al richiedente.*

*L'allegato B alla legge regionale statuisce che All'atto della presentazione della **domanda devono essere esibiti**: a) un documento comprovante la residenza; b) la carta di circolazione; c) l'attestazione della copertura assicurativa del mezzo.*

*L'Ente camerale pertanto, nello svolgimento del servizio in oggetto, è tenuto a seguire quanto disposto dalla citata convenzione, sottoscritta in data 27/12/2017 ed avente validità fino al 31/12/2019, che viene disciplinata nei suoi contenuti dalla sovraordinata norma regionale."*

Al riguardo si precisa che si è provveduto a verificare le disposizioni richiamate nel riscontro fornito dall'amministrazione segnalata. Per completezza se ne riporta qui di seguito il testo vigente.

*"Art. 8*

*Delega di funzioni alle Camere di commercio.*

*1. Alle Camere di commercio sono delegate le funzioni relative:*

- a) al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle relative variazioni, sospensioni o revoche;*
- b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburanti per autotrazione anche con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione;*
- c) alla vigilanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo III;*
- d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative ai contributi all'acquisto indebitamente usufruiti;*
- e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5.*

*2. Gli identificativi sono acquisiti dall'Amministrazione regionale, tramite Insiel S.p.A., e sono messi a disposizione delle Camere di commercio.*

*3. [disposizione abrogata].*

*4. [disposizione abrogata].*

*5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata. In sede di prima attuazione il termine delle convenzioni è il 31 dicembre 2017. 5-bis. Nelle convenzioni di cui al comma 5 sono, altresì, definite le entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione.*

*6. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi e i dispositivi tecnici e informatici esistenti e utilizzati per finalità simili derivanti da altre leggi, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato B.*

*7. [disposizione abrogata]*

*8. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari e i gestori, in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.*

*9. [disposizione abrogata]"*

*"Allegato B*

*1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE E DATI DA MEMORIZZARE SULL'IDENTIFICATIVO ALL'ATTO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE STESSA.*

*[...]*

*1.3. All'atto della presentazione della domanda devono essere esibiti:*

- a) un documento comprovante la residenza;*

b) la carta di circolazione;

c) l'attestazione della copertura assicurativa del mezzo.”.

[...]

Da quanto fin qui esposto si evince che l'impossibilità di utilizzare le tecnologie ICT nell'ambito del procedimento amministrativo specifico finalizzato a consentire ai residenti nella regione Friuli Venezia Giulia di ottenere un contributo sugli acquisti di carburante, non può essere ascritta all'inapplicazione di norme in materia ICT da parte del soggetto segnalato, ma sembra derivare da un disallineamento tra la normativa nazionale e quella regionale in base alla quale è stato definito il procedimento oggetto di segnalazione.

In questo senso, con riferimento al primo profilo oggetto della segnalazione, si ritiene che all'Amministrazione non siano ascrivibili violazioni in ambito di disposizioni ICT e si propone pertanto l'archiviazione.

Con riferimento al secondo profilo di cui il segnalante lamenta la violazione (presunta violazione della disciplina riguardante l'effettuazione di pagamenti in modalità elettronica), occorre considerare che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”* (c.d. decreto milleproroghe) il termine previsto per realizzare l'integrazione tra i sistemi di incasso delle Pubbliche amministrazioni e la piattaforma *“pagoPa”*, è stato prorogato dal legislatore. L'articolo 1 comma 8 del decreto recita:

*“Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. [...]”*.

In definitiva proprio in ragione di tale proroga, anche per questo secondo profilo segnalato si ritiene non possa configurarsi una violazione del CAD (nello specifico dell'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale) o di altra norma ICT e, pertanto, si propone al difensore civico per il digitale di procedere ad archiviazione.

02/03/2020

Raffaele Montanaro



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

## Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 92/2019 - Amministrazione segnalata: Camera di commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia –Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie Protocollo n. 10339 del 29/07/2019.**

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato

*"La camera di commercio della Venezia Giulia, per il rilascio della tessera carburante regionale ([http://www.vq.camcom.gov.it/dettaglioprocedimenti/id=1507&id\\_po=15&id\\_ufficio=90&nome=Tessera+per+i+contributi+Regionali+sui+Carburanti++L-R-+14-2010](http://www.vq.camcom.gov.it/dettaglioprocedimenti/id=1507&id_po=15&id_ufficio=90&nome=Tessera+per+i+contributi+Regionali+sui+Carburanti++L-R-+14-2010)), richiede di presentarsi fisicamente e di esibire documenti in originale. Prevede inoltre il pagamento di un contributo di segreteria senza fornire indicazioni su come il pagamento possa essere fatto in maniera digitale."*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Per quanto riguarda la Sua Segnalazione, con riferimento al primo profilo da Lei indicato, La informiamo che, a seguito di richiesta chiarimenti inviata dallo scrivente Ufficio, L'Amministrazione segnalata, con nota prot. AgID n. 16705 del 05/12/2019, ha comunicato che:

*"[...] il rilascio della tessera carburante regionale è un'attività svolta dall'Ente camerale su delega della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo". L'art. 8 comma 5 della predetta legge regionale prevede la stipula di apposite convenzioni fra l'Amministrazione regionale e le Camere di Commercio della Regione in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata.*

*La convenzione in essere disciplina agli artt. 3 e 5 modalità e procedure relative al rilascio degli identificativi; in particolare all'art. 5 comma 1 dispone che "Per la richiesta ed il rilascio dell'identificativo e dell'autorizzazione sono seguite modalità conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche e integrazioni"; al comma 2 stabilisce che "I moduli per la richiesta dell'identificativo, formulata in carta semplice, contengono i dati di cui all'allegato B alla legge regionale; a fronte della presentazione della richiesta deve essere rilasciata ricevuta al richiedente.*

*L'allegato B alla legge regionale statuisce che all'atto della presentazione della **domanda devono essere esibiti**: a) un documento comprovante la residenza; b) la carta di circolazione; c) l'attestazione della copertura assicurativa del mezzo.*

*L'Ente camerale pertanto, nello svolgimento del servizio in oggetto, è tenuto a seguire quanto disposto dalla citata convenzione, sottoscritta in data 27/12/2017 ed avente validità fino al 31/12/2019, che viene disciplinata nei suoi contenuti dalla sovraordinata norma regionale."*

Al riguardo si ritiene che, proprio in ragione dell'esistenza di una legge regionale vigente in materia (sulla cui base il sistema camerale del Friuli Venezia Giulia opera come soggetto delegato), non possa ascriversi all'Amministrazione segnalata una violazione del CAD o di altra norma in materia ICT.

Con riferimento poi al profilo riguardante l'impossibilità di usufruire al momento di strumenti di pagamento elettronici, si è considerata la disposizione normativa di cui all'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecno-logica".

Con tale disposizione il legislatore ha modificato l'articolo 65, comma 2 del secondo decreto correttivo al Codice dell'amministrazione digitale stabilendo, tra l'altro, che "Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. [...]", ossia il termine previsto per realizzare l'integrazione tra i sistemi di incasso delle Pubbliche amministrazioni e la piattaforma "pagoPa" è stato prorogato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020.

Tanto premesso, a fronte del riscontro fornito dall'Amministrazione segnalata nonché della suddetta proroga legislativa del termine stabilito per l'attuazione del sistema "pagoPA", si è ritenuto concluso il procedimento con conseguente archiviazione della Sua segnalazione.

Cordiali saluti

Massimo Macchia